

STATUTO

DELLA

Società Italiana di Beneficenza

“GARIBALDI”.

ISTITUITA IN GUAYAQUIL

IL 24 GIUGNO 1882.



GUAYAQUIL.

—
OFICINA TIPOGRÁFICA-LUQUE, 1.ª CUADRA.
—

1897.

Nome e Cognome:

Emilio Estrada

Etá:

Professione:

Data dell'ammissione:

23 Giugno del 1899

Obsequio del Sr. Dr. Sr. Carlos A. Pulando
15 de Marzo de 1917

STATUTO

DELLA

Società Italiana di Beneficenza

“GARIBALDI”.

ISTITUITA IN GUAYAQUIL

IL 24 GIUGNO 1882.



GUAYAQUIL.

—
OFICINA TIPOGRAFICA-LUQUE, 1.^a CUADRA.

—
1897.



STATUTO

DELLA

SOCIETÀ ITALIANA DI BENEFICENZA

“GARIBALDI”.



CAPITOLO 1.º

Oggetto e residenza della Società

Art. 1.º L'anno 1882 fu stabilita in Guayaquil una Società Italiana di Beneficenza che in omaggio alla memoria del Grande Eroe di Caprera, viene denominata “GARIBALDI”, il cui oggetto é quello di cimentare l'unione fra i membri della Colonia, fomentare l'istruzione e sovvenire le disgrazie e le indigenze di tutti gli Italiani, che il Consiglio Direttivo, creda degni di soccorso.

CAPITOLO 2.º

Condizioni d'ammissione.

Art. 2.º Possono essere ammessi come soci tutti gli individui di nazionalità Italiana, o figli d' Italiani, sempre che accettino senza restrizione il presente Statuto, e quando il Direttorio, ne approvi l'ammissione.

Art. 3. ° L' Associato si oblige a pagare anticipatamente la quota d' ammissione non minore di 3 sueres Equatoriani, piú la quota mensile dí un sucre, dietro ricevuta del Tesoriere.

Art. 4. ° Colui che si fará proporre a socio, non potrà essere considerato come tale, finché non abbia adempiuto esattamente al disposto dell' art. ° 3. °

Art. 5. ° Cesseranno di far parte della societá:

1. ° Coloro che lasciassero trascorrere tre mesi senza pagare le quote corrispondenti. Saranno ecettuati da questo, quei soci che si assentassero per piú dell' accennato tempo, mediante avviso al C ° D °, e questí non perderanno i díritti da socio, ed al loro ritorno seguiranno ad appartenere alla Societá mediante che paghino le mensualitá cominciando dal primo mese del loro arrivo.

2. ° Le persone che fossero condannate a pene infamanti.

Art. 6. ° Il socio che cessasse di far parte della Societá, pel motivo previsto dall' inciso 1. ° dell' art. 5. ° potrà ritornare a farne parte, ed in tal caso si considererá come nuovo iscritto.

Art. 7. ° Se volesse riacquistare la sua anzianitá, dovrá pagare le sue quote arretrate, piú la quarta parte del loro ammontare.

Art. 8. ° Non potranno essere ammessi come soci attivi:

1. ° I minori di dieci, ed i maggiori di 60 anni.

2. ° Coloro che fossero soggetti a malattie croniche.

3. ° Ne come soci attivi, ne come onorari, quelli che fossero conosciuti di depravati costumi.

Art. 9. ° L'individuo che si facesse iscrivere a socio, occultando una malattia cronica, una volta riconosciuta, non sará piú considerato come socio.

Art. 10. Colui che per esclusione o per dimissione, cessasse di far parte della Societá, non avrá diritto a indennitá ne rimborso di sorta.

CAPITULO 3°

Dai soci Onorari, Benemeriti, Corrispondenti e Perpetui

Art. 11. Potranno essere dichiarati Soci Onorari e corrispondenti le persone di qualunque nazionalitá:

1. ° Che con elargizioni od altri segnalati servigi resi alla societá, ne meritassero la gratitudine.

2. ° Coloro che non potendo essere soci attivi, in virtú delle disposizioni del presente Statuto, ne pagassero le quote stabilite.

3. ° I soci onorari, potranno prender parte nelle discussioni, però non hanno diritto á voto ne a carica ne a sussidio.

Art. 12. Soci corrispondenti sono coloro che vivendo lontani da questo paese pei loro meriti e posizione possono essere utili al Sodalizio. Sono esenti da ogni pagamento.

Art. 13. A coloro che con generose azioni materiali o morali, o a quei soci che assidui nei doveri della Societá avessero addimosttrato sempre interesse per la Stessa; potrà un' Assemblea Generale qualunque dichiarargli benemeriti e concedere loro un attestato d' onore.

Art. 14 Soci perpetui sono quelli che oltre la tassa d' ammissione pagano in una sola volta una somma non minore di *suces 125*.

CAPITULO 4°

Del fondo sociale

Art. 15 Il fondo sociale si formerá:

1. ° Coi prodotti delle quote di ammissione:
2. ° Con quelli delle quote mensili pagate anticipatamente da ciascun socio.
3. ° Con gl' interessi prodotti dal fondo disponibile collocato nelle Banche ód altrove;
4. ° Colle offerte volontarie, ed altre entrate straordinarie ed impreviste.

CAPITULO 5°

Dell' amministrazione.

Art. 16. Potrá eleggere la Societá un presidente onorario il nome del quale dovrà essere posto nel' apposito quadro dei componenti il Direttorio.

Art. 17. La Societá é amministrata da un Direttorio, eletto fra i suoi membri, nella Riunione Generale ordinaria dei soci nella prima Domenica di Giugno, componendosi di:

- Un Presidente.
- Un 1. ° Vice-Presidente.
- Un 2. ° id. id.
- Un Segretario.
- Un Vice-Segretario.
- Un Tesoriere.
- Quattro Ispettori.
- Otto Consiglieri.
- Quattro Supplenti.

Art. 18. Le funzioni del Direttorio dureranno un anno, passato il quale si faranno nuove elezioni e continueranno in carica fino á che il nuovo Presidente eletto non si abbia ricevuto la consegna dell' Amministrazione,

Art. 19. Se alcuno dei Soci, eletto a far parte del Direttorio, non volesse accettare la carica conferitagli, il Direttorio stesso potrà eleggere altro in sua vece, sempre che la rinuncia non avesse luogo in Assemblea Generale, dandone conto alla stessa nella prima riunione per la dovuta approvazione.

Art. 20. Non é applicabile il disposto nell' art. precedente, se il dimissionario fosse il Presidente, nel qual caso si dovrá procedere á nuova elezione in Assemblea Generale Straordinaria.

CAPITULO 6°.

Del Presidente.

Art. 21. Il Presidente in tutte le riunioni dirige la discussione, dichiara il risultato definitivo delle deliberazioni, firma la corrispondenza preparata dal Segretario e tutti gli atti relativi alla Societá. I verbali delle sesiones saranno firmati dal Presidente e dal Segretario, come pure i documenti importanti.

Art. 22. Fissa d' urgenza, i giorni delle riunioni straordinarie del Direttorio, propone i membri delle Comissioni di cui fa parte senza avere l' obbligo di assistere alle loro sedute, é in unione al Tesoriere responsable dei fondi della Societá per quanto ad esso corrisponde, ed é suo dovere assicurarsi che i libri e la contabilitá siano tenuti regolarmente e sempre al giorno.

Art. 23. E' facoltato ad accettare inviti o contribuire in casi di Beneficente a favore di Societá consorelle, o stabilimenti di Filantropia, o connazionali indigenti, qualora la somma non oltrepassi degli dieci sucses.

Art. 24 Il 1.º Vice-Presidente surroga il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di assenza, malattia, etc. In difetto del 1.º Vice-Presidente, il 2.º ed in ultimo l' Ispettore piú anziano sará nominato provvisorio per la sessione.

CAPITULO 7°.

Del Segretario.

Art. 25. Le funzioni del Segretario sono:

1.º Leggere la corrispondenza in unione al Presidente, copiandola in un libro speciale.

2.º Accordarsi col Presidente o chi per esso per fissare gli ordini del giorno e convocare tutte le riunioni.

3.º Concorrere a tutte le sedute, redigerne i verbali e copiarli in apposito registro.

4.º Tenere con esattezza e costantemente al corrente il Ruolo dei Membri della Società coll' indicazione del loro Nome Cognome, età, professione e domicilio.

5.º Protocollare le petizioni d' ammissione degli aspiranti a membri della Società, e le dimande di sussidio, dando a tutte il dovuto corso a norma delle disposizioni dello Statuto,

6.º Praticare tutte le scritturazioni inerenti al proprio ufficio.

Art. 26. Il Vice-Segretario lo rimpiazza in caso di assenza o impedimento, coadiuvando in tutto ciò che concerne la Società.

CAPITOLO 8.º

Del Tesoriere.

Art. 27. Il Tesoriere é incaricato dell' esazione delle quote mensili e delle oblazioni fatte alla Società, come pure dei pagamenti dei soccorsi e delle spese accordate dal Direttorio. Tiene un registro d'ingresso e d'egresso.

Art. 28. Dá quitanze ai soci del versamento delle loro quote riscosse da una persona nominata dal Direttorio: presenterá lo stato delle sue operazioni per essere debitamente approvato, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo richieda, ed annualmente presenterá all' Assemblea Generale la situazione finanziaria della Società.

Art. 29. Non potrà tenere in sue mani un fondo superiore a trecento sures, dovendo collocare il dippiú in una Banca o casa prescelta dal Direttorio.

Art. 30 Dovrá ogni trimestre presentare al Direttorio la lista dei soci morosi ed il movimento di Cassa.

Art. 31. In caso di morte di un socio dovrá far pervenire alla Segreteria avviso se l'estinto é o no al corrente col Tesoro affine di rilasciare o no l'ordine di sepoltura nelle tombe della Società.

CAPITOLO 9.º

Degli Ispettori e Consiglieri.

Art. 32. Gli Ispettori vigileranno la condotta dei soci e dei visi-

tatori, per ciò che riguarda l' adempimento dello Statuto sociale.

Art. 33. I Consiglieri s'incaricheranno di seguire la tramissione per l'ammissione dei nuovi soci e con il Presidente e Segretario dar corso agli articoli sopra i soccorsi da elargirsi

Art. 34. Qualunque membro del Direttorio, meno il Presidente, che senza darne avviso o senza addurre motivi plausibili, manca per tre volte all' adunanza, sarà considerato dimissionario.

Art. 35. Ogni trimestre saranno scelti per visitatori due consiglieri ed un ispettore, che si alterneranno fra di loro per visitare quelli infermi che avranno fatto notificare alla Presidenza o Segreteria la loro necessità d'essere soccorsi.

CAPITOLO 10.

Direttorio ed Assemblea Generale.

Art. 36. Il Direttorio si riunisce ordinariamente ogni trimestre e straordinariamente quando il Presidente lo creda conveniente. In questo caso, trattandosi solamente di urgenti soccorsi o di disposizioni per decesso di alcun Italiano, saranno valide le deliberazioni qualunque siasi il numero dei componenti.

Art. 37. Dieci membri sono sufficienti per formare maggioranza onde abbia luogo una seduta qualunque del Direttorio. Trovandosi dimissionati uno o più membri del Direttorio, saranno valide le deliberazioni di Questo, sempre che gli assistenti ad una seduta sieno la metà più uno del numero reale che forma il C^o D^o

Art. 38. Nei casi di colletta o soccorsi di molta urgenza il Direttorio non potrà elargire a nome della Società una somma maggiore di venti sures, come pure determinare i soccorsi in casi d'indigenza o malattia e le spese da farsi nei decessi dei soci o non soci.

Art. 39. In caso di parità di voti, quello del Presidente avrà preponderanza.

Art. 40. Ogni socio avrà il diritto d'assistere alle riunioni del Direttorio, potrà prendere parte nelle discussioni, senza però avere voto deliberativo.

Art. 41. La Società dovrà avere un locale per le adunanze la cui chiave sarà custodita dal Segretario, come pure il suggello e la bandiera.

Art. 42. La Società si riunisce in Assemblea Generale, una volta all'anno, cioè la prima Domenica di Giugno, e straordinariamente quante volte é convocata dal Direttorio o dietro domanda di diciotto soci, dovendosi fare la convocazione per mezzo dei giornali o per lettere speciali.

art. 43. Qualunque fosse il numero dei soci all' Adunanza Generale, saranno valide le sue deliberazioni.

Art. 44. I soci non presenti alle sedute dell' Asemblea Generale non potranno essere rappresentati da alcuno, ne verranno ammesse comunicazioni che si staccassero dagli oggetti messi all' ordine del giorno.

Art. 45 Le sessioni avranno luogo nell' ordine seguente:

1.º Aperta la sessione dal Presidente, il Segretario dará lettura al verbale della sessione anteriore e fará un riassunto dei verbali delle sedute del Direttorio dell' anno decorso.

2.º Ciascun membro del Direttorio interpellato, dará le spiegazioni necessarie sulle operazioni che gl' incombono.

3.º Il Presidente aprirá la discussione sugli oggetti concernenti l'ordine del giorno e li metterá in deliberazione.

4.º Nessuno puó prendere la parola senza essere autorizzato dal Presidente, però tutti avranno diritto ad essa nell' ordine d'iscrizione, non allontanandosi dagli oggetti indicati dall' ordine del giorno.

5.º Le deliberazioni si prenderanno per alzata e seduta, a meno che, dietro proposta, l' Asemblea non approvi lo scrutinio segreto.

Art. 46. Non si potrà ritornare su una deliberazione né annullarla nella stessa sessione in cui fú proposta ed approvata.

Art. 47. Il Presidente dovrà chiamare all' ordine gli interruttori; dietro decisione della maggioranza avrà il diritto d' espellere dalla Sala il socio che per tre volte chiamato all' ordine, insistesse a prendere la parola senza sua autorizzazione.

Art. 48. L' Asemblea Generale di Giugno procederà alle elezioni, prendendo nome di Asemblea Elettorale.

Art. 49. Il Presidente dovrà essere eletto a maggioranza assoluta, (1) i membri del Direttorio a maggioranza relativa.

Art. 50. Dopo l' elezione del Presidente, si procederà nel seguente modo:

1.º Una scheda per i due Vice-Presidenti.

2.º Una id. pel Segretario e Vice.

3.º Una id. pel Tesoriere.

4.º Una id. per i quattro Ispettori.

5.º Una id. per gli otto Consiglieri ed i quattro ultimi candidati che riescono con maggiori voti saranno eletti supplenti.

(1) Per maggioranza assoluta s' intende la metà dei votanti piu uno.

CAPITULO 11.

Dei Soccorsi.

Art. 51. Avranno diritto ad essere soccorsi i soci indigenti sempre che ricorrano alla Società nei seguenti casi:

- 1.º Di riconosciuta indigenza.
- 2.º Di malattia, previo rapporto dei Medici della Società.
- 3.º Di eventuale ed incolpabile disoccupazione, limitandosi il soccorso ad un assegno giornaliero che determinará il Direttorio e che non potrà essere maggiore di un sucre.
- 4.º Di trasfereza ad altre regioni per motivi urgenti di salute; previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 5.º Il socio affetto da infermitá proveniente da abitudini viziose, non avrá diritto a nessun soccorso.

Art. 52. Gli associati che ricorreranno alla Società per essere soccorsi, avranno diritto all' assistenza del medico, alle medicine che lo stesso ordinerá ed a un sucre al giorno durante la malattia.

Art. 53. Le ordinazioni mediche debbono avere il visto della Presidenza.

Art. 54. Se per qualunque motivo l' ammalato preferisse o dovesse fare la cura nell' Ospedale civile, avrá diritto alla sala di pagamento fino alla sua guarigione.

Art. 55. Nelle malattie che si richiedessero operazioni chirurgiche, la Società non potrà disporre per l' operazione d' una quantità maggiore di venticinque sueres. Se l' importo eccedesse detta somma, fa duopo, una deliberazione del Direttorio.

Art. 56. Il socio che uscisse convalescente dall' Ospedale avrá diritto ad un sucre al giorno per un mese.

Art. 57. E' permesso in caso di urgenza agl' Ispettori e Consiglieri di turno previo avviso al Presidente ó chi per esso, elargire una somma non maggiore di dieci sueres.

Art. 58. Per gl' Italiani che non fossero iscritti a soci e che ricorressero alla Beneficenza per essere soccorsi, il Direttorio deciderá se sia o no degno e ne fisserá l' assegnazione.

CAPITULO 12.

Disposizioni per i Decessi.

Art. 59. Quando decedesse qualche socio, i parenti o glí amici lo notificcheranno ad uno dei visitatori, od al Segretario.

Art. 60. Se il deceduto fosse indigente, dovranno i parenti od amici manifestarlo al Segretario aciocché in unione dei visitatori disponga per le spese da farsi.

Art. 61. I Visitatori, in carica, nel caso di decesso d' un socio indigente, non potranno sorpassare le seguenti spese.

Cassa mortuaria [infima classe.]

1.º Licenza della Parrocchia.

2.º Diritto del Cimitero.

3.º Carozza mortuaria di 2.^a classe.

Art. 62. Se il deceduto fosse un italiano povero non socio, le spese che potranno farsi sono le seguenti,

1.º Cassa mortuaria dell' infima classe.

2.º Diritto del Cimitero.

3.º Licenza del Parroco.

4.º Due facchini.

Art. 63. Per la morte di qualunque socio dovrà rimanere per un giorno la bandiera a mezz' asta, per quella d' un ex-presidente, due giorni. e per la morte d' un presidente in carica per tre giorni consecutivi.

Art. 64. Le esequie non potranno essere fatte mai a spese della Società: solamente nel caso di decesso del presidente effettivo in carica, potrà improvvisarsi una capella ardente nel locale della Società, onde esporre il cadavere, ed inumarlo in un tumulo perpetuo.

CAPITULO 13.

Del Campo Santo.

Art. 65. La Società Italiana di Beneficencia Garibaldí, possiede nel Cimitero, come da titolo di proprietà perenne, un nucleo di venti tumuli, nei quali verranno inumate le spoglie mortali dei suoi soci sempreché l' estinto non sia compreso nell' articolo 5.º ed incisi del vigente Statuto.

Art. 66. I tumuli á cui si riferisce l' articolo antecedente verranno numerati ed occupati per ordine progressivo, apponendo sopra essi data, nome e cognome del defunto.

Art. 67. A norma del *Reglamento General del Cementerio de Guayaquil, Cap.º 2.º* trascorsi almeno due anni dall' inumazione, i resti verranno esumati sotto la vigilanza della Presidenza o suoi Delegati, ed in apposite cassette col proprio nome collocate nell' Ossario, pure della Società.

Art. 68. La Societá terrá un registro, nel quale il Segretario dietro rapporto dei Consiglieri di turno, iscriverá dettagliatamente lo stato civile del defunto.

Art. 69. I Legittimi eredi che desiderassero trasportare altrove i resti d' un socio, dovranno farne richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo e sottomettersi alle leggi locali civili ed a tutte le spese.

Art. 70. Pel caso di decesso di un socio fuori di Guayaquil, i cui parenti od amici volessero inumare i suoi resti nelle tombe della Societá, potranno farlo, soggettandosi alle spese di trasporto ed alle leggi igieniche del paese.

Art. 71. I resti di un socio deceduto nella giurisdizione dell' Equatore, che all' atto di morte fosse compreso nell' articolo 65, saranno ammessi nell' Ossario della Societá, correndo á carico degl' interessati le spese relative.

Art. 72. Per circostanze giustificate e non previste nelle disposizioni del campo santo, il Direttorio é autorizzato darle corso nel miglior modo possibile, ottemperandosi sempre alle leggi locali.

CAPITULO 14.

Disposizioni Finali.

Art. 73. Nel locale della Societá; sia nelle riunioni del Direttorio che nell' Asamblea Generale si potranno iniziare, non effettuare, sottoscrizioni o collete.

Art. 74. La Societá sussistirá qualunque fosse il numero dei membri, e quando ne fosse deciso lo scioglimento, il fondo dovrá essere elargito ad uno Stabilimento Filantropico, preferibilmente Italiano.

Art. 75. Il presente Statuto potrà essere riformato, dovendo la proposta di riforma essere firmata da dodici soci almeno, indirizzata al Consiglio otto giorni prima della Riunione dell' Asamblea Generale Ordinaria, acció poterla mettere in discussione.

Art. 76. Ogni Riforma dovrá essere approvata dalla maggioranza dei soci.

Il presente Statuto venne approvato in Asamblea del 24 Giugno 1882, e le modificazioni ed aggiunte, nelle Asamblea Straordinaria del 24 Luglio 1892, 16 Maggio 1897, le quali hanno vigore dalla data stessa.

Dato nella Sala di Sessioni, addí 16 Maggio 1897.